



SENT. N. 6399/18
R.G. N. _____
CRON. N. _____

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione lavoro e previdenza**

composta dai magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. dr. Raffaella Genovese | Presidente |
| 2. dr. Vincenza Totaro | Consigliere |
| 3. dr. Anna Rita Motti | Consigliere Rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12.11.2018 la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 684/14 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

INPS in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore – anche quale procuratore speciale della SCCI- , rappresentato e difeso come da procura generale alle liti dall'Avv. Ida Verrengia ed unitamente allo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Galileo Ferraris;

APPELLANTE

E

LEO VINCENZO SALVATORE rappresentato e difeso, come in atti dall'Avv. Pietro Sorbo;

APPELLATO/I

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro di del Tribunale di S. Maria C.V., in atti, n°6351/13, con la quale era stata accolta la domanda proposta dal ricorrente in primo grado volta alla declaratoria di prescrizione delle somme dovute a titolo di contributi obbligatori dovuti alla cassa di previdenza professionale in relazione all'anno 2005. Il primo giudice, disattese tutte le eccezioni preliminari avanzate dall'INPS, aveva ritenuto intervenuta la prescrizione posto che la scadenza del termine per la presentazione di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005 era il 20.6.2006 e la richiesta dell'INPS era intervenuta solo in data 21.6.2011, ovvero oltre il quinquennio.

Ha proposto gravame l'istituto ed ha dedotto l'erroneità della sentenza resa dal primo giudice sotto vari profili: in primo luogo perché la prescrizione doveva decorrere dal momento in cui l'INPS aveva effettiva conoscenza da parte dell'agenzia delle entrate dei redditi evasi; ed inoltre il giudice aveva omesso di considerare che il ricorrente aveva presentato la dichiarazione dei redditi tardivamente ovvero in data 31.10.2006, sicché da quella data decorreva al più la prescrizione.

Parte appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto del gravame evidenziando che l'INPS aveva allegato documenti mia allegati in primo grado, sulla scorta di circostanze non dedotte.

La controversia è decisa come segue.

E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui " Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è

oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado". (Cassazione civile sez. lav., 15/05/2018, n.11845).

La Suprema corte ha ben spiegato che, specie in materia di previdenza ed assistenza, vi è forte l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, perciò gli artt. 421 e 437 c.p.c. attribuiscono al giudice il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo e quindi oggetto del dibattito processuale ed in presenza di adeguate piste probatorie.

Orbene nel caso che ci occupa, a fronte della genericità delle allegazioni di ricorso di primo grado, e, per il vero, anche di quelle della memoria, ma essendovi questione sulla decorrenza del termine per calcolare il decorso della prescrizione, il Giudice avrebbe dovuto effettivamente accertare quando il ricorrente aveva presentato la dichiarazione dei redditi, senza presumere che ciò fosse avvenuto l'ultimo giorno utile ex lege. Dunque avrebbe dovuto attivare i propri poteri istruttori al fine di ricercare la verità materiale, specie in un caso come questo ove una delle parti ha certezza dei tempi e dei modi delle sue azioni, e l'altra, invece dipende dal un flusso di informazioni derivato (così il rapporto tra Agenzia delle Entrate ed Inps).

Ciò precisato ritiene il collegio acquisibile la documentazione allegata dall'INPS da cui risulta che la dichiarazione per i redditi del 2005 fu presentata dall'appellato in data 31.10.2006.

Tale circostanza non è neppure contestata dall'appellato.

Sicchè l'atto interruttivo del 21.6.2011 vale ad interrompere tempestivamente la prescrizione quinquennale.

Non essendovi altri motivi di doglianza in ordine all'effettiva debenza dei contributi, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda come proposta dal ricorrente in primo grado va rigettata.

In ragione delle motivazioni sopra esplicate e della concreta condotta processuale delle parti sussistono le ragioni di legge per operare la totale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da parte ricorrente in primo grado;
- compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Napoli, li 12.11.2018

Il Consigliere est.

Il Presidente

